

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti»

del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti», depositata
il 26 giugno 2009²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 2010³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 26 giugno 2009 «6 settimane di vacanza per tutti» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 110 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno sei settimane di vacanza retribuite all'anno.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8⁴ (nuovo)

8. Disposizioni transitorie dell'art. 110 cpv. 4

¹ Nell'anno civile successivo all'accettazione dell'articolo 110 capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad almeno cinque settimane di vacanza. Nei cinque anni civili successivi il diritto aumenta di un giorno ogni anno.

¹ RS 101

² FF 2009 4959

³ FF 2010 4095

⁴ La numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione.

² Il Consiglio federale disciplina i necessari dettagli fino all'entrata in vigore della modifica della legislazione federale.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum
Il segretario: Philippe Schwab